

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
carla.biasca@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

12 gennaio 2011



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20110112-1

Entrata in vigore delle modifiche degli art. 127 cpv. 2 e 3 e art. 134 cpv. 4 LOC

Signori e signore Sindaco e Municipali,

lo scorso 1. gennaio 2011 sono entrate in vigore modifiche della Legge organica comunale (LOC) ai seguenti articoli: art. 127 e 134 LOC (BU 66/2010 del 24 dicembre 2010); nuovi artt. 104 a e 108 a LOC, artt. 149 e 150 LOC (BU 39/2010 del 9 luglio 2010).

Con la presente vi informiamo sulle modifiche agli **artt. 127 e 134 LOC**. I nuovi artt. 104 a LOC e 108 a LOC, nonché le revisioni degli artt. 149 LOC e 150 LOC fanno invece parte del pacchetto di modifiche d'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007. Le stesse sono oggetto di separata informazione di questi giorni ai Comuni, tramite la competente Divisione della giustizia.

Informiamo ancora che nella sua seduta del 21 settembre 2010 il Gran Consiglio accogliendo un'iniziativa parlamentare ha pure deciso una modifica dell'art. 73 cpv. 6 LOC (BU 66/2010 del 24 dicembre 2010 – facoltà di sostituzione dei membri nelle Commissioni del Consiglio comunale). Il nuovo disposto entrerà in vigore il 1. gennaio 2012, quindi per la prossima legislatura comunale. A tempo debito vi informeremo in merito.

Nuovi disposti degli artt. 127 e 134 LOC

Questo il tenore dei nuovi disposti degli art. 127 e 134 LOC (parti modificate in grassetto)

art. 127 cpv. 2 e 3

cpv. 2

Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro **sei** mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132.

cpv. 3

La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. ***Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.***

art. 134 cpv. 4

cpv. 4

Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. **Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza.** La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

I nuovi disposti sono stati decisi dal Gran Consiglio il 18 ottobre 2010, in accoglimento di un'iniziativa parlamentare generica 24 febbraio 2010 del deputato S. Savoia. L'iniziativa ha preso spunto da una sentenza del Tribunale Federale del 9 settembre 2009 concernente una vertenza fra un Comune ticinese e suoi dipendenti (DTF 135 I 279).

Contenuti delle modifiche

Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti comunali (art. 134 e 134 a LOC), la legge già prevede espressamente la garanzia del diritto di essere sentito. Si veda al proposito l'art. 134 cpv. 3 LOC, giusta il quale l'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta; nell'ambito della medesima al dipendente va data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati. Egli può inoltre farsi assistere da un procuratore; le sanzioni devono infine essere motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Modifica all'art. 127 cpv. 2 e 3 LOC

Con la modifica all'art. 127 cpv. 3 LOC viene ora espressamente detto nella LOC che il diritto di essere sentito va pure salvaguardato nella particolare procedura della mancata conferma ad inizio quadriennio. Viene con ciò formalizzato un diritto già in precedenza riconosciuto da giurisprudenza e dottrina.

Si ricorda che l'art. 127 LOC è di riferimento per i Comuni che per i propri dipendenti ancora prevedono un regime di nomina quadriennale. Si tratta di quei Comuni che dopo la riforma della LOC entrata di vigore nel 2000 non hanno fatto scelta tramite ROD di "uscire" da detto regime e di prevedere rapporti di lavoro a durata indeterminata, allineandosi con ciò alla LORD (art. 135 cpv. 3 LOC).

La procedura dell'art. 127 LOC non è una procedura disciplinare. Essa permette piuttosto ai Municipi di non confermare i dipendenti alla fine del quadriennio, anche in assenza di colpe di quest'ultimi o in genere di motivi gravi.

Alla scadenza di tal periodo i dipendenti comunali possono infatti non essere confermati in carica se sussiste un valido motivo; basta quindi che la mancata conferma sia giustificata da un motivo sufficiente, oggettivamente sostenibile; non è necessario che si tratti di una ragione grave, per la quale la continuazione del rapporto di lavoro appaia improponibile secondo le regole della buona fede. Il motivo addotto a sostegno della mancata conferma non deve nemmeno essere ascrivibile al dipendente (vedi per esempio violazione dei doveri di servizio, ecc.). Anche motivi addebitabili al datore di lavoro possono legittimare la rescissione del rapporto di impiego, basta che sia sorretta da ragioni oggettive e sostenibili.

Per quanto attiene alle modalità per ossequiare il diritto di essere sentito del dipendente: le stesse possono variare da caso a caso e dipendere dai motivi sui cui si fonda la mancata conferma.

Nondimeno devono essere rispettate le garanzie minime deducibili dall'art. 29 Costituzione Federale, in particolare quando le ragioni della mancata conferma sono imputate al dipendente. Da quest'ultimo disposto occorre dedurre (cfr. DTF 135 I pag. 282 e ivi citata giurisprudenza; STA 52.2004.321 dell'11 aprile 2006 pubblicata):

- il diritto dell'interessato di potersi esprimere prima della resa di una decisione a lui sfavorevole; come regola al medesimo vanno pertanto intimati per iscritto fatti, motivi e violazioni alla base della decisione, le circostanze in cui essi si sono verificati e i mezzi di prova; all'interessato va concesso un lasso di tempo in cui esprimersi di norma per iscritto;
- il diritto dell'interessato di fornire a sua volta prove sui fatti suscettibili di influire sul provvedimento, inoltre il diritto di partecipare all'assunzione delle prove (vedi ad esempio di presenziare e porre domande nel caso di audizione testi, di porre quesiti in caso di perizie, ecc. di prenderne coscienza e di esprimersi in merito);
- di prendere visione dell'incarto e di essere patrocinato.

Per convenientemente ossequiare il diritto di essere sentiti, la procedura di mancata conferma potrà richiedere tempi più lunghi. Da qui l'estensione da 4 a **6 mesi** del termine per intimare la decisione di mancata conferma. Il termine è prorogabile su istanza dal Consiglio di Stato (art. 127 cpv. 2 LOC).

art. 134 cpv. 4 LOC

A scopo didattico si precisa ora nella LOC che il diritto di essere sentito va salvaguardato anche per l'emanazione di misure provvisoriale, in sede di procedure disciplinari vere e proprie a carico dei dipendenti.

Sono riservati i casi in cui il Municipio deve agire in stretta urgenza e non può essere oggettivamente e ragionevolmente pretendibile il dare possibilità all'interessato di dire la sua.

E' gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e auguri per un proficuo 2011 nella conduzione del Comune.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

